

COMUNE DI BRINDISI

Procedura di valutazione di impatto ambientale. Proponente Ditta FIMAB.

Oggetto: Procedura di valutazione d'impatto ambientale inerente Progetto "per l'ampliamento di una cava di argille e sabbie calcaree sita in località Albanesi" dell'agro di Brindisi contraddistinta nel NCT al fg.129 particelle 15-24-27-28- 29-32-110-112-116-171-172-175-176-177-178-179-180-181-182-187-248-316-337-365-433 e al fg. 142 ptc. 113-328-330-332-334. Proponente: FIMAB srl - (D.Lgs. n.152/2006 e L.R. n.11/2001). Proponente: Ditta FIMAB s.r.l. sede legale via de Flagilla n. 24 - legale rappresentante - De Donno Lucia nata a Parabita 11-12-1960.

IL DIRIGENTE

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 42/2004, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176/2015;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e la legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni – Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

Premesso che:

- la società FIMAB srl, già titolare di una cava in esercizio in forza della Determina del Titolare P.O. Delegato n.131 del 29.09.2010, valida fino al 31.12.2019, ricadente nelle particelle 30 e 82 del Foglio Catastale n.129 nel NCT, della superficie di mq 70.838, sita in località "Albanesi" dell'agro di Brindisi per l'estrazione di argille, sabbie calcarenitiche e calcari, ha presentato al Comune di Brindisi con nota prot. n. 44620 del 9-6-2015 e successive integrazioni:
 1. prot. n.66527 del 3-9-2015;
 2. prot. n. 2611 del 14.1.2016;

3. prot. n.13598 del 17-2-2016, documentazione progettuale revisionata in base all'istruttoria dell'Ufficio Minerario Regione Puglia;
 4. prot. n. 34544 del 27-4-2017, per un progetto di ampliamento della cava, anch'essa per l'estrazione di argille e sabbie calcaree, in adiacenza alla cava già in esercizio, rispettivamente allocate:
 - a. nel Foglio di Mappa n.129: particelle 14-15-24-27-28-29-32-110-112-116-170-171-172-175- 176-177-178-179-180-181-182--248-316-337-365-433;
 - b. nel Foglio di Mappa e 142: particelle n. 113-328-330-332-334 disposte su n.4 appezzamenti tra loro contigui (area 1, area 2, area 3, area 4), per una superficie lorda di mq 266.988 ed in essi suddiviso (al fine di assicurare un progressivo recupero ambientale della cava in tempi più brevi). L'ampliamento prevede anche la variante alla vigente autorizzazione, con la rinuncia alla estrazione di calcare, nel rispetto del Regolamento n. 115/2010 in materia di distanze di rispetto del fondo cava della falda.
- con nota prot. n° 81950 del 22.10.2015 è stato pubblicato avviso all'albo pretorio dell'Amministrazione Comunale l'avviso di deposito del progetto e nei termini previsti dalla legge, non risulta pervenuta alcuna osservazione;
- con prot. n. 88101 del 16.11.2015, la Fimab srl documentava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito dello Studio di Impatto Ambientale al Comune di Brindisi, effettuando la pubblicazione sul BURP n°151 del 19.11.2015, e su "Quotidiano" in data 18.07.2015, oltre al versamento oneri istruttori ed documentazione tecnico-progettuale come da richiesta;
- con nota prot. n. 35934 la società proponente depositava le documentazione di accatastamento e l'agibilità degli immobili.

Visti i verbali delle Conferenze di servizi e degli atti in esso richiamati svoltesi il :

1. 7 marzo 2016;
 2. 28 giugno 2016;
 3. 16 dicembre 2016,
- alle quali sono state invitate, oltre alla azienda proponente, per l'espressione dei relativi pareri i sottolencati Enti ed Uffici:
1. Società FIMAB S.r.l.;
 2. Provincia di Brindisi;
 3. ARPA PUGLIA DAP di Brindisi;
 4. ASL –BR/1;
 5. Regione Puglia Sportello Unico Regionale per le Attività Estrattive;
 6. Regione Puglia Settore Urbanistica;
 7. Regione Puglia Settore Foreste sezione provinciale;
 8. Regione Puglia Settore Urbanistica Uffici Usi civici;
 9. Regione Puglia Ufficio controllo e gestione del PRAE;
 10. Regione Puglia Servizio Agricoltura;
 11. Responsabile della Valutazione ed Autorizzazione Paesaggistica- Comune di Brindisi;
 12. Autorità di Bacino;
 13. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia –TA;
 14. Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, Artistici e storici della Puglia- LECCE.
 15. Settore Assetto del Territorio Urbanistica – Comune di Brindisi, e dei pareri acquisiti così come di seguito con i quali:
 - a. con nota prot. n.2669 del 22.02.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.23895 del 22.03.2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto rilevava che l'area interessata non contempla beni sottoposti alle disposizioni di tutela di propria competenza, chiede a questa Amministrazione Comunale di accertare la presenza di eventuali zone vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004;

- b. nota prot. n.6727 del 23.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.53181 del 23.06.2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologica di Taranto comunica di avere trasmesso, in via endoprocedimentale, il proprio contributo istruttorio al Segretariato Regionale per la Puglia;
- c. nota prot. n.7803 del 27.06.2016, acquisita al nostro prot. n.53893 del 27.06.2016, con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Segretariato Regionale per la Puglia comunica che per l'intervento in parola, l'espressione del parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- d. nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce, Brindisi e Taranto prot. n.2669 del 22.02.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.23895 del 22.03.2016, con la quale rilevando che l'area interessata non contempla beni sottoposti alle disposizioni di tutela di propria competenza, chiede a questa Amministrazione Comunale di accertare la presenza di eventuali zone vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs.42/2004;
- e. nota della Regione Puglia servizio Assetto del Territorio- sezione Pianificazione Paesaggistica, prot. n.2322 del 09.03.2016, acquisita al nostro prot. gen.n.20492 del 10.03.2016, con la quale si ribadisce la competenza del Comune di Brindisi circa l'espressione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art.89 comma b.2 delle NTA del PPTR) dell'intervento con riferimento agli indirizzi e le direttive del PPTR;
- f. nota della Regione Puglia – Dipartimento Opere pubbliche e Paesaggio- sezione Assetto del Territorio prot. n.5486 del 10.06.2016, acquisito al nostro prot. gen. n.48793 del 10.06.2016, con la quale si comunica che l'intervento rientra nei presupposti di cui all'art. 89, c.1, delle NTA del PPTR in quanto è da considerarsi di rilevante trasformazione del paesaggio, dell'accertamento compatibilità paesaggistica di cui all'art.91, per i quali risulta Ente delegato al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica il Comune di Brindisi;
- g. nota della Regione Puglia-Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi prot. n.52823 del 27.06.2016, acquisita al nostro prot. n.53782 del 27.06.2016, con la quale si precisa che la propria competenza ad autorizzare lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di olivo si colloca a "valle", ossia quando il progetto e/o il decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, siano stati già approvati.
- h. nota dell'Autorità di Bacino prot. n.8766 del 24.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n.53567 del 24.06.2016 con la quale, con in riferimento ad inoltro di shape file direttamente dal tecnico della ditta proponente, si attesta la esternalità delle aree interessate dall'intervento a quelle vincolate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI e che pertanto, non occorre più procedere alla presentazione dello studio di compatibilità idrologico-idraulico già chiesto con precedente nota prot. n.3016 del 04.03.2016.
- i. nota dell'ARPA Puglia Dap di Brindisi prot. n.39084 del 27.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n. 54075 del 27.06.2016, con la quale si esprime una valutazione tecnica negativa alla realizzazione dell'intervento proposto dal proponente per diverse criticità che afferiscono a carenza documentale già richiesta con precedente nota depositata agli atti della CdS tenutasi il 07.03.2016; la stessa Arpa con nota prot. 102396 del 30-11-2016 del Comune di Brindisi, esprimeva proprio parere favorevole con prescrizioni.
- j. nota dell'ASL BR/1 prot. n. 40325 del 27.06.2016, acquisita al nostro prot. gen. n. 54150 del 27.06.2016, con la quale viene espresso un parere favorevole di massima dal punto di vista strettamente igienico-sanitario con prescrizioni.
- k. nota del Responsabile per la Valutazione e Autorizzazione Paesaggistica prot. n.54193 del 27.06.2016, con la quale si evidenzia la carenza dei contenuti afferenti l'analisi degli ambiti del PPTR (verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito – nella fattispecie "la Campagna Brindisina"); tale parere veniva ulteriormente integrato con nota stesso settore prot. n. 102836 del 1-12-2016 di cui al parere della C.L.P. del 29 novembre 2016. Lo stesso Ufficio, sulla base delle controdeduzioni operate dalla proponente con istanza del 13-12- 2016 prot. n. 106231 faceva pervenire

comunicazione del 29 dicembre 2016 prot. n. contenente le determinazioni assunte in proposito.

- l. Parere di conformità urbanistica dell'1-2-2017 rilasciata dal Settore Urbanistica – Assetto del territorio del Comune di Brindisi.
- m. nota della Provincia di Brindisi-Servizio Ambiente ed Ecologia prot. n.27290 del 28.06.2016, acquisita agli atti al prot. gen. n.54209 del 28.06.2016, con la quale si esprime parere non favorevole in quanto la documentazione integrativa presentata non soddisfa tutte le osservazioni e chiarimenti già chiesti con precedente nota prot. n.10039 del 07.03.2016; la Provincia ha integrato con ulteriore parere del 2-12-2016 prot. Comune di Brindisi n. 103446 , con il quale si esprime parere favorevole con prescrizioni.

Dall'esame di tutti i pareri pervenuti e sulla base della valutazione complessiva del progetto, delle sue caratteristiche ed alla sua localizzazione e ai possibili impatti derivanti dall'ampliamento dell'attività estrattiva è emerso quanto segue:

A. Localizzazione dell' intervento, pianificazione territoriale vigente e matrici ambientali caratterizzanti il sito:

La cava in oggetto è in attività dall'anno 2010 ed è coltivata dalla ditta "FIMAB" s.r.l.. E' situata nel Comune di Brindisi, in località "Albanesi" a circa 4,8 Km dall' abitato di Brindisi. La cava si raggiunge principalmente percorrendo la S.S. 7 – via Appia, – direzione Brindisi-Taranto; tale collegamento alla struttura viaria principale è consentito attraverso le complanari alla stessa e parte delle aree (quelle identificate nel foglio catastale 142) risultano adiacenti al ponte cavalcavia con svincolo per Sandonaci, posto in prossimità del confine dl Comune di Mesagne, a tal fine si prescrive il rispetto delle distanze dalla viabilità principale e secondaria secondo il Codice della strada e secondo il Codice Civile.

L'azienda è ubicata in pianura con quote altimetriche medie di circa 40 mt sul livello del mare.

Nelle aree vicine all'impianto, è localizzato uno dei più importanti corsi d'acqua della provincia di Brindisi, ovvero il Canale Reale, che dista circa 150 metri a ovest, il quale presenta delle incisioni più marcate. Tutti gli altri corsi d'acqua, come il canale Giancola, canale Cillarese, canale Palmarini- Patri, canale Fiume Piccolo e canale Fiume Grande, si ritrovano più a est.

Secondo quanto risulta dal PRG vigente del Comune di Brindisi l'area in esame è tipizzata come zona "E" agricola e parte di esse risultano interessate dall'ambito esteso di tutela "D" del PUTT – paesaggio.

Le operazioni di coltivazione in ampliamento, al netto delle fasce di rispetto, delle aree estrattive già iniziate e parzialmente estratte, di quelle relative a strade ed accessi e/o a pertinenze al servizio dell'attività estrattiva, nonché di quelle da recuperare o in fase di recupero impegneranno una superficie pari a 178.178 mq..

L'ampliamento della cava prevede anche una variante alla vigente autorizzazione, con la rinuncia alla estrazione di calcare, nel rispetto del Regolamento n.115/2010, in materia di distanze rispetto del fondo cava dalla falda.

L'ampliamento viene localizzato nel seguente modo:

- Una parte risulta immediatamente adiacente all'area di cava esistente;
- le restanti aree si configurano in tre lotti distinti, delimitati da viabilità extraurbana comunale: strada comunale n. 50 e n. 16 oltre a una strada vicinale lungo la quale sono stati realizzati alcuni impianti fotovoltaici a terra. Uno dei lotti, di estensione pari a 47 mila mq, sarà destinato al deposito temporaneo dei materiali estratti.

Nell'areale oggetto dello studio si ha una prevalenza di terreni destinati a specie erbacee e seminativo ed a oliveto. In relazione a suddetti aspetti il proponente ha provveduto a trasmettere specifica relazione agronomica. Le particelle interessate dall'oliveto (le cui piante interessate sono di piccola e media mole di età (30/40 anni e di 70/80 anni circa di varietà diverse) ed allo svellimento sono:

- Fg 129 Particelle 32-248-187-29-180
- Fg 142 Particelle 113-328-330-332-334,

per un totale di alberi da espianare pari a n° 293, dei quali nessuno con carattere di monumentalità ai sensi della L.R. N 14/07.

Le piante espianate saranno messe a dimora su parte delle stesse particelle non interessate alla coltivazione di cava e precisamente nello spazio di fallanza, e sulla fascia di rispetto della futura cava a formare una sorta di corona/ barriera perimetrale.

La proponente ritiene di sistemare le aree esaurite su cui chiede autorizzazione alla coltivazione, predisponendole all'impianto di specie arboree ed erbacee (olivo, rosmarino; alberi da frutto - arancio, mandarino, limone). in considerazione del fatto che la superficie finale del fondo cava risulterebbe al riparo da agenti atmosferici avversi, tenuto conto che tali coltivazioni verrebbero impiantate sul piano ribassato del fondo cava e cioè a -15 m circa e coerentemente alla destinazione che le aree hanno attualmente (agricola).

Nello specifico, i due gradoni ricavati come indicato nel Piano di Coltivazione, saranno rimodellati attenuando le pendenze, con la messa in posto di materiali accantonati durante la scopertura del giacimento e di uno strato di terreno vegetale anch'esso accantonato; successivamente le scarpate saranno inerbite con delle graminacee, che con il loro apparato radicale permetteranno di impedire i fenomeni di erosione del terreno dovuti alla liscivazione delle acque meteoriche.

Dal punto di vista paesaggistico per l'area interessata la Commissione locale per il paesaggio (parere n. 1 del 29-11-2016) ha espresso parere favorevole facendo proprie le prescrizioni di Ufficio specificando che la fascia ecotonale non sia minore di metri venti dal lembo di cava. La CLP, valutata l'area interessata, sita nelle vicinanze di differenti contesto paesaggistici quali la Riserva Naturale Regionale orientata del Bosco di Santa Teresa dei Lucci, l'affluente al canale Cillarese, la dolina e la via Appia, assimilabile ai paesaggi rurali di cui al punto 4 dell'art.67 del PPTR, anche in considerazione del notevolissimo ampliamento proposto e che pertanto venga assoggettato alle misure di salvaguardia di cui all'art.83 delle predette N.T.A. quanto meno per quanto previsto in merito al recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso.

L'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 8766 ha attestato l'esternalità delle aree di intervento proposto rispetto a quelle vincolate ai sensi degli artt. 6 e 10 dell'NTA del PAI e pertanto non è richiesto lo studio di compatibilità idrologico - idraulico.

L'area non risulta all'interno di alcuna area perimetrata SIC, ZPS e/o aree protette.

B. Descrizione attività:

Come già anticipato in premessa, la società FIMAB srl, già titolare di una cava in esercizio in forza della Determina del Titolare P.O. Delegato n.131 del 29.09.2010, valida fino al 31.12.2019, ricadente nelle particelle 30 e 82 del Foglio Catastale n.129 nel NCT, della superficie di mq 70.838, sita in località "Albanesi" dell'agro di Brindisi per l'estrazione di argille, sabbie calcarenitiche e calcari, ha proposto un ampliamento delle attività di cava, anch'essa per l'estrazione di argille e sabbie calcaree, in adiacenza alla cava già in esercizio, rispettivamente allocate:

- a. nel Foglio di Mappa n.129: particelle 14-15-24-27-28-29-32-110-112-116-170-171-172-175- 176-177-178-179-180-181-182--248-316-337-365-433;
- b. nel Foglio di Mappa e 142: particelle n. 113-328-330-332-334 disposte su n.4 appezzamenti tra loro contigui (area 1, area 2, area 3, area 4), per una superficie lorda di mq 266.988.

C. Strutture ed impianti a servizio della cava

Le diverse tipologie di macchine utilizzate all'interno della cava sono:

n. 1 Pala gommata

n. 1 Pala cingolata

n. 1 escavatore cingolato

n. 2 camion

Servizi

L'azienda è fornita di locale con servizi igienici, fossa imhoff e vasca a tenuta stagna per il contenimento dei liquami civili, spogliatoio e guardiania, posti all'ingresso dell'area degli impianti.

Recinzione

Il perimetro della cava in esercizio è recintata da paletti di ferro e rete a maglia esagonale, per la quale la società proponente dichiara che la stessa sarà estesa anche alle aree in ampliamento.

L'accesso all'area di cava è garantita da un cancello in carpenteria metallica.

D. Produzione

Dalla cava FIMAB vengono estratti circa 1050 mc/giorno di argilla e inerti sabbioso-calcarei, venduti per vari utilizzi:

- Argilla: per impermeabilizzazione di discariche;
- Argilla: per impianti di produzione di cemento;
- Sabbie calcaree.

L'azienda attualmente opera su un turno di lavoro della durata di 8 ore. La produzione di materiale è di circa 1050 mc/giorno, che equivalgono, considerando un peso specifico naturale medio di circa 1,9 t/mc, a circa 1995 t/giorno, per una **produzione annua stimata**, alla luce dei Contratti vigenti, di circa **mc** pari a circa **t 598.500**.

E. Durata

Tenuto conto della disponibilità volumetrica del giacimento, valutato in circa mc 2.174.032 e della produzione giornaliera stimata in circa 1050 m³, si evince che l'ampliamento determinerà un esercizio di attività pari a **circa 5- 6 anni**.

F. Progetto e programma di coltivazione

La coltivazione viene effettuata secondo le seguenti fasi:

- scopertura del terreno vegetale ed accumulo nelle aree perimetrali;
- asportazione del cappellaccio consistente in sabbie calcaree a luoghi con straterelli più consistenti (detti "panchina") con l'utilizzo di pale ed escavatori; scavo dell'argilla con escavatori di grosse dimensioni;
- caricamento sui mezzi mobili (autocarri) e trasporto diretto verso l'utilizzo.

Lo schema di coltivazione prevede la realizzazione di gradoni con pendenza di 45°, per una pedata di 3 m e per altezza: 3m(sabbie), 6m+6m argille). La società dichiara che i risultati degli studi condotti confermano che le altezze dei gradoni così come progettati determinano un Fattore di Sicurezza nella norma.

La scopertura del terreno vegetale per ogni fase procede per gradi; il terreno vegetale di risulta viene accumulato in parte nell'area di stoccaggio ed in parte a bordo cava andando a costituire un arginello di altezza pari ad 1 metro. La coltivazione della cava avviene dall'alto verso il basso per gradoni discendenti partendo dal limite superiore dell'area autorizzata. L'intera area di progetto prevede approfondimenti per gradoni. L'altezza massima delle scarpate costituite da argilla è pari a 6 metri con una pedata di 3 metri.; La prima area di coltivazione avrà una durata pari a 1,7 anni, con la previsione di materiale estratto pari a mq 64.720,00, la seconda avrà una durata pari a 3,4 anni con quantità di materiali estratti pari a mq 124.595,00, la terza area è interessata solo per il deposito del materiale per un'estensione catastale pari a mq.45.569,00 e la quarta area per una durata di 0,6 mesi e previsione di materiale estratto pari a mq.31.104.

Foglio catastale	STRATO	SUPERFICIE	SUPERFICIE	ALTEZZA	PARZIALE VOLUME	TOTALI	totale estratto/giorno (mc)	Durata delle singole aree (anni)
Foglio 129	AREA 1							
	terreno vegetale+sabbie calcaree	54.256,00	51.223,00	3,00	158.218,50	158.218,50	1050	1,7
	ARGILLA	46.333,00	40.737,00	6,00	261.210,00			
	ARGILLA	36.303,00	31.266,00	6,00	202.707,00	463.917,00		
	sabbie calcaree debolmente cementate		31.266,00	1,00	31.266,00	31.266,00		
	AREA 2							
	STRATO	SUPERFICIE	SUPERFICIE	ALTEZZA	PARZIALE VOLUME	TOTALI		
	terreno vegetale+sabbie calcaree	101.223,00	96.862,00	3,00	297.127,50	297.127,50	1050	3,4
	ARGILLA	89.755,00	81.491,00	6,00	513.738,00			
	ARGILLA	74.826,00	67.095,00	6,00	425.763,00	939.501,00		
sabbie calcaree debolmente cementate		67.095,00	1,00	67.095,00	67.095,00			
AREA 3								
AREA DA ADIBIRE AL SOLO DEPOSITO TEMPORANEO DEI MATERIALI ESTRATTI PRIMA DELLA VENDITA								
Foglio 142	AREA 4							
	STRATO	SUPERFICIE	SUPERFICIE	ALTEZZA	PARZIALE VOLUME	TOTALI		
	terreno vegetale+sabbie calcaree	22.699,00	20.569,00	3,00	64.902,00	64.902,00	1050	0,6
	ARGILLA	17.184,00	13.395,00	6,00	91.737,00			
	ARGILLA	10.464,00	7.219,00	6,00	53.049,00	144.786,00		
sabbie calcaree debolmente cementate		7.219,00	1,00	7.219,00	7.219,00			
VOLUME COMPLESSIVO (vegetale + sabbie calcaree+calcarenite)						625.828,00	durata totale	5,67
VOLUME COMPLESSIVO ARGILLA						1.548.204,00		
VOLUME COMPLESSIVO DEL PROGETTO						2.174.032,00		

Le tecniche ed il procedimento di coltivazione, in considerazione che i materiali sono facilmente scavabili, sono così determinate:

- 1 Escavatore cingolato per lo scorticamento del terreno vegetale e dello strato di sabbie calcaree a luoghi con livelletti piu' consistenti;
- 2 Escavatore cingolato che abbatte la parte argillosa;
- 3 Pala gommata che provvede alla movimentazione del materiale scavato; 4- Camion in attesa di caricamento.

Pertanto, quasi contemporaneamente, la coltivazione avviene sia per le coperture agronomico - sabbiose calcarenitiche, che nella parte sottostante di escavazione dell'argilla.

G. Regimazione delle acque piovane

Al fine di evitare l'ingresso in cava delle acque di dilavamento è prevista la realizzazione degli arginelli perimetralmente per evitare che acque di scorrimento superficiale vadano a confluire nella cava.

Per quanto attiene alle acque meteoriche ricadenti nell'area di cava, la Società ha dichiarato che non sussiste la necessità di una rete di canali di drenaggio, in quanto dalla osservazione eseguita dell'attuale area interessata dall'attività estrattiva, dopo eventi meteorici di particolare intensità è stata constatata l'inesistenza di accumuli di acqua. Tale circostanza è riconducibile alla buona capacità di assorbimento della roccia calcarea posta al letto del giacimento argilloso.

Si rimanda pertanto tale elemento alle valutazioni del competente Servizio Regionale per la compatibilità e la coerenza con le N.T.A. del PRAE.

H. Distanza del fondo cava dalla superficie piezometrica della falda sotterranea

Il progetto presentato dichiara la conformità a tale distanza secondo il **Regolamento n.115/2010 in materia di distanze di rispetto del fondo cava dalla falda** in quanto il fondo della cava dista dal livello piezometrico della falda oltre 20m. Inoltre sul fondo della cava è presente uno strato di circa 0,5 m di paleosuolo impermeabile, che permette di asserire che non vi è alcuna possibilità per le acque di fondo cava di andare a confluire direttamente nella falda, ma di filtrare lentamente.

I. Recupero ambientale

Nel progetto, come da normativa di riferimento e dallo studio delle varie componenti ambientali e in particolare dell'uso del suolo, della vegetazione, del clima e del paesaggio per la riqualificazione territoriale della cava sita in località "Albanesi", è previsto il recupero ambientale, una volta completata e terminata l'attività estrattiva, ad una possibile utilizzazione in ordine alla destinazione che hanno attualmente (agricola), predisponendole all'impianto di colture specializzate (oliveto, frutteto e piante di rosmarino), coerenti con l'inserimento nel paesaggio locale ed in considerazione del fatto che la superficie finale del fondo cava risulterebbe al riparo da agenti atmosferici avversi, tenuto conto che tali coltivazioni verrebbero impiantate sul piano ribassato del fondo cava e cioè a -15 m circa.

I tre gradoni ricavati e previsti nel Piano di Coltivazione, saranno rimodellati attenuando le pendenze, con la messa in posto di materiali di risulta degli scavi di sbancamento e di uno strato di terreno vegetale; successivamente le scarpate saranno inerbite con delle graminacee, che con il loro apparato radicale permetteranno di impedire i fenomeni di erosione del terreno dovuti alla lisciviazione delle acque meteoriche. La recinzione sarà lasciata in sito.

J. Analisi degli impatti

1. ACQUE (SCARICHI IDRICI - ACQUE METEORICHE)

Il ciclo produttivo svolto non genera acque industriali. L'unico scarico idrico potenzialmente esistente è quello delle acque reflue civili dei servizi igienici all'interno degli uffici, che vengono convogliate con scarico in fossa imhoff per le quali l'azienda ha inoltrato istanza per il nulla osta allo scarico in deroga di cui al R.R. n. 7/2016. In tal caso le acque devono essere smaltite come rifiuto tramite auto spurgo autorizzato.

Per quanto attiene alle acque meteoriche, non essendo previste aree pavimentate di caratteristiche impermeabili, non sono necessari specifici accorgimenti tecnici e adempimenti tecnico-amministrativi ai fini della gestione delle stesse.

Pertanto in occasione di eventi meteorici, le acque piovane possono potenzialmente scorrere in superficie ed interessare l'area di cava, per le pendenze del terreno dichiarate e grazie alla realizzazione di arginelli perimetrali, possono essere gestite lungo il perimetro esterno della cava, scorrendo naturalmente verso aree che si trovano a quote inferiori a sud dell'area interessata.

Le acque utilizzate al fine della umidificazione e nebulizzazione della matrice suolo durante le operazioni di escavazione ed in presenza di condizioni di ventosità particolari (Wind days), derivano da pozzo artesiano autorizzato dalla provincia di Brindisi n. 51427 del 29 giugno 2012 a nome di Barletta Rita ed ubicato sul fg. di mappa 82 particella 129, per il quale è necessaria la regolarizzazione di voltura dello stesso presso la Provincia di Brindisi.

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA – POLVERI – TRAFFICO VEICOLARE

La Provincia di Brindisi, individua come fonte di emissioni diffuse i punti:

- Ed1 – strada di accesso asfaltata che va dall'uscita della SS. Via Appia fino all'ingresso della cava;
- Ed2 – pista interna alla cava che va dall'impianto di pesatura fino alla zona di estrazione e caricamento dei materiali

Le polveri generate in seguito alla movimentazione dell'inerte prelevato dalla cava, generano un impatto per lo più di tipo locale. In particolare durante le fasi di estrazione dell'inerte e del caricamento sui mezzi di trasporto, attraverso pale meccaniche, pur essendo generalmente umido, viene comunque umidificato ed adottata nebulizzazione. In tal modo l'emissione di polvere delle fasi suddette risulterebbe abbastanza contenuta.

Relativamente al traffico veicolare essendo già svolta in loco attività di cava non è previsto alcun aumento sostanziale del traffico veicolare e quindi del traffico indotto, restando inalterato il ciclo produt-

tivo e le stesse potenzialità estrattive.

Pertanto le emissioni di inquinanti derivanti dal traffico veicolare e quindi dai processi di combustione dei motori dei mezzi, risultano poco significative.

Relativamente al contenimento delle polveri che si sollevano in seguito al passaggio dei mezzi si evidenzia che l'attuale e quindi anche la futura gestione della area in ampliamento della cava, si prevede un costante inaffiamento delle piste e delle superfici di coltivazione, in particolare nei giorni di vento forte. Il sollevamento delle polveri, come attualmente avviene, resterà comunque confinato sull'ambito della stessa cava senza interessare gli ambienti circostanti e sarà comunque limitato anche dalla barriera a verde perimetrale..

Per la gestione della cava è da prevedere comunque controlli ciclici per il rilevamento eventuale di tali emissioni. A tal proposito è stato acquisito dalla Provincia di Brindisi parere prot. n. 48531 del 2.12.2016 con prescrizioni, per le **emissioni in atmosfera** e per le PTS, in conformità dell'art.269 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.,.

3. RUMORE

Il clima acustico locale risente di impatti negativi poco rilevanti anche in virtù della lontananza del sito da ricettori sensibili di una certa importanza.

Tuttavia l'impatto acustico complessivo della previsione progettuale si può, per quanto determinato nei documenti tecnici presentati, compreso il Piano di monitoraggio Ambientale (PMA) e nelle valutazioni espresse da Arpa Puglia in proposito, ritenere trascurabile localmente, in quanto compatibile con i livelli accettabili di emissione sonora previsti dalla legislazione di settore e dalla vigente classificazione acustica del territorio in cui ricade l'intervento (Classe III). Solo in fase di cantiere si potranno avere transitoriamente dei livelli di rumorosità più significativi, legati alla movimentazione dei mezzi pesanti operanti nell'area, i cui effetti dovranno essere mitigati attraverso una recinzione con barriera vegetale (siepi od alberi ad alto fusto) che consentano di limitare le emissioni acustiche.

Ciò premesso ed esplicitato, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 - 1) pubblicazione di avviso della procedura sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su Quotidiano e sull'Albo Pretorio Comunale senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli e nulla osta espressi dagli Enti convocati alla Conferenza dei servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenze di Servizi del ,risultano, **quali autorizzazioni acquisibili nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale** di che trattasi, le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali come nelle premesse riportate:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da Provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi - prot 48531 del 21.12.2016;**
 - **Autorizzazione Paesaggistica - D.L.gs 42/2004;**
 - **Parere Autorità di bacino;**

- **Parere Regione Puglia – Dipartimento agricoltura;**
 - **Pareri Arpa;**
 - **Parere ASL;**
 - **Parere settore Urbanistica Assetto del territorio;**
 - **Accertamento di compatibilità paesaggistica;**
 - **Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio - Ministero dei beni e delle attività culturali;**
- che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente atto;
- che comunque è fatta salva l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e non espressamente ricomprese nel presente provvedimento;

Valutato:

- che nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui fattori ambientali;
- che l'ampliamento dell'attività di cava, a suo tempo già autorizzata, non determinerà significative incidenze sulle diverse matrici ambientali del contesto ambientale di riferimento non caratterizzato da particolari valenze dal punto di vista paesaggistico e in gran parte già antropizzato e già oggetto di attività estrattiva, Per quanto premesso ed esplicitato

DETERMINA

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame proposto dalla ditta FIMAB s.r.l. sede legale via de Flagilla n. 24 - legale rappresentante - De Donno Lucia nata a Parabita l'1-12-1960 , con le prescrizioni di seguito riportate:

1) Componente paesaggio:

1. Lungo l'intero perimetro dell'impianto di cava dovranno essere realizzate adeguate fasce ecotonali coerentemente ampie, finalizzate alla costituzione di un gradiente vegetazionale verticale/orizzontale con funzioni ecologiche tese ad una mitigazione estetico percettiva dell'area nel suo complesso; tale fascia ecotonale abbia una ampiezza di 20m dal lembo di cava;
2. una più mirata mitigazione dell'impatto prevedibile sul paesaggio e sugli eco-sistemi rispetto a quanto proposto in progetto. La mitigazione dovrà far percepire l'intervento come un unicum con la visuale panoramico/naturalistica preminente caratterizzante la Piana Brindisina assumendo le sembianze di una "coltura agricola";
3. oltre al riutilizzo delle piante di ulivo preesistenti si ritiene indispensabile integrare le stesse con ulteriori elementi vegetazionali;
4. Le dimensioni dei singoli ecotoni dovranno garantire la costituzione di un ecosistema ed essere realizzata con essenze autoctone tale da configurarsi come vero e proprio intervento di tipo naturalistico. L'altezza delle fasce ecotonali, nella fase di piantumazione, non deve essere minore a m. 1,50 e, nelle aree a ovest sud-ovest dell'intervento, in considerazione dell'estrema vicinanza dall'area tampone della Riserva Naturale Regionale Orientata "Bosco di Santa Teresa e dei Lucci", dovrà essere prevista la posa a dimora di essenze ad alto fusto sempreverdi, non a foglia caduca. L'essenze di riferimento sono: Quercia da sughero, Lentisco, Mirto, Alaterno, Corbezzolo, Melograno , Olivastro.
5. la recinzione preesistente sia modificata al fine di garantire una maggiore permeabilità naturalistica e

facilitare la veicolazione della piccola fauna, predisponendo un varco di cm 25x25 ogni 25 metri tale da non ostacolare o ferire la fauna stessa;

6. Gli eventuali sistemi locali di anti-intrusione siano tali da garantire l'accensione di tutti i punti luce da servizio della cava e dell'allarme acustico solo una volta accertata la reale presenza di intrusi e il persistere di elementi di disturbo e solo in caso di riscontro positivo dovrà essere attivato l'allarme. Allo scopo di ridurre i disagi acustici, la sirena dovrà funzionare per tempi limitati, nel rispetto delle normative, avendo riguardo anche dell'eventuale presenza di recettori sensibili. L'impianto di illuminazione deve rimanere costantemente acceso nelle ore notturne solo in corrispondenza degli ingressi all'impianto;
7. Nelle restanti zone della cava le luci si dovranno accendere unicamente in caso di comprovato tentativo di intrusione. Tutte le sorgenti luminose dovranno avere una inclinazione tale da limitare il relativo inquinamento ed il riverbero ovvero la "luminosità estrema" dovuta alla presenza di luce visibile in eccesso;
8. il proponente, al fine di riportare i terreni alla destinazione agricola originaria e nel rispetto delle N.T.A. del P.R.A.E approvate con DGR del 23 febbraio 2010, n. 445, nel procedere alla coltivazione dovrà provvedere al recupero delle superfici non più interessate dalle escavazioni ottenendo così un graduale e totale recupero a coltivazione ultimata;
9. in sede di Commissione paesaggistica comunale, si è ritenuto di rilevare e raccomandare che, *"l'area se pur non ricadente nelle perimetrazioni di cui al punto 4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) dell'art. 76 "ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative", in considerazione dell'estensione dell'area in ampliamento pari a circa il 235% della cava presistente così per un'area complessiva da destinare a cava pari a mq 300.367,00, sarebbe auspicabile l'adozione di quanto previsto dall'art.83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali che al punto b2) in merito agli ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. e che in ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non debba eccedere il 50% della superficie già autorizzata"*.
10. Lo spostamento o l'abbattimento degli alberi di olivo presenti nelle aree di progetto sia effettuato acquisendo la preventiva autorizzazione della Regione Puglia - Servizio Provinciale Agricoltura e che altre essenze da frutto ivi presenti siano spostate nelle aree perimetrali.

2) aria :

il gestore, sulla base del parere della Provincia di Brindisi, quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art 269 del d.lgs. n. 152/2006 dovrà rispettare i seguenti limiti di emissioni diffuse:

tipologia	punto	Parametri inquinanti	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Altezza punto di emissione (m)	Sistema di abbattimento
Emissioni diffuse	Ed1	Polveri totali sottili	5	1,8	Bagnatura e nebulizzazione
	Ed2	Polveri totali sottili	5	1,8	Bagnatura e nebulizzazione
	Fronte di cava, operazioni di carico e movimentazione materiali pulvirulenti	Polveri totali sottili	5	1,8	Bagnatura e nebulizzazione

1. il gestore dovrà eseguire annualmente per ogni punto di emissione i relativi autocontrolli;
2. si dovrà effettuare la regolare bagnatura:
 - di tutte le aree dove si movimentano, trattano e depositano materiali polverulenti;
 - dei cumuli di materiale polverulento;
3. dotare le aree dove si depositano, movimentano e trattano i materiali polverulenti di idonei impianti di nebulizzazione;
4. realizzare una barriera vegetale di altezza adeguata al perimetro dell'impianto;
5. la gestione del materiale polverulento deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
6. entro un anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e nel periodo estivo deve essere effettuata una campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri, durante l'esercizio dell'impianto, di durata non inferiore a 10 giorni e con un minimo di 3 campionamenti per punto di emissione;
7. I valori limite di emissione dovranno essere misurati con cadenza annuale durante l'esercizio dell'impianto; nel rapporto di analisi dovranno essere indicati i punti di campionamento, l'altezza, condizioni meteorologiche e i parametri caratteristici;
8. effettuare il campionamento di PTS nelle emissioni diffuse, con frequenza almeno annuale, ai sensi delle metodiche ufficiali, rispettando il valore limite di concentrazione pari a 5 mg/ mc; durante ogni campagna dovranno essere misurati i parametri meteo climatici ed effettuate misure sopravento e sottovento al vento prevalente durante le misure in tutti i punti identificati sia nell'area di cava che nell'impianto;
9. il gestore deve dare comunicazione ad ARPA Puglia - Dipartimento di Brindisi, con almeno 10 giorni di anticipo, delle date in cui intende effettuare i controlli delle emissioni e del cronoprogramma delle misurazioni;
10. i certificati di analisi delle emissioni dovranno essere conservati in originale nell'impianto e dovranno essere trasmessi in copia al SUAP del Comune di Brindisi, con la frequenza stabilita e una copia del presente provvedimento autorizzativo deve essere conservata presso l'impianto;
11. le misure delle emissioni devono essere effettuate con metodo UNICHIM o UNI, da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati, ad impianto funzionante e nelle più gravose condizioni di esercizio; la misurazione deve contenere una stima dell'incertezza valutata secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000; il gestore è tenuto ad effettuare i controlli previsti tassativamente sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio previsti nell'allegato VI alla Parte V del D. Lgs 152/ 2006 e ss.m.ii.;
12. secondo quanto disposto dall'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. i certificati di analisi delle emissioni devono contenere anche i valori delle grandezze più significative dell'impianto al fine di caratterizzarne lo stato di funzionamento; le emissioni misurate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, non supera il valore limite imposto;
13. ogni modifica progettuale, al ciclo di lavorazione e ai materiali utilizzati, comportante una variazione significativa degli impatti ambientali prodotti dall'attività e delle soglie di consumo di materiale dichiarate, dovrà essere comunicata al SUAP del Comune di Brindisi, al fine di valutare la validità delle condizioni autorizzative di cui al presente provvedimento; analogo accorgimento dovrà essere adottato nel caso in cui intervengano delle modifiche all'assetto societario, alla destinazione d'uso dei luoghi, alla titolarità dell'impianto;
14. il gestore deve riportare, su apposito registro vidimato dal Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, entro le ventiquattro ore:
 - le risultanze degli autocontrolli ai quali devono essere allegati i certificati analitici;
 - le operazioni di manutenzione sui sistemi di abbattimento effettuate con allegata documentazione

- giustificativa (fattura acquisto, spese manutenzione ecc);
- ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento);
15. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii qualunque interruzione nell'esercizio o avaria di uno dei sistemi di abbattimento deve comportare la fermata dell'esercizio del relativo impianto, che potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza del sistema stesso; il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
 16. il gestore dovrà adeguare i dati relativi alla propria attività presenti sul Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), via web all'indirizzo www.cet.arpa.puglia.it, e dovrà compilarlo ed aggiornarlo periodicamente con le informazioni richieste, con i dati sui punti di emissione e gli autocontrolli;
 17. il gestore deve effettuare con cadenza biennale gli autocontrolli in materia di inquinamento acustico, con le modalità indicate nel D.M. 16.3.1998, verificando il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica dell'Amministrazione Comunale;
 18. la società deve adottare ogni opportuna misura di prevenzione e sicurezza e ogni accorgimento necessario per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché evitare apporti di sostanze inquinanti all'ambiente, che si configurino come gettito pericoloso di cose, ai sensi dell'art. 674 c.p;
 19. la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;

3) rumore:

la società dovrà effettuare, nei punti individuati per la componente rumore ambientale, secondo il PMA elaborato, proposto e validato da Arpa Puglia, il monitoraggio secondo le modalità e condizioni in esso indicate, per verificare in fase di esercizio, la conformità delle emissioni sonore dei macchinari e impianti installati e delle attività in generale con i limiti previsti dalla vigente zonizzazione acustica per la classe a cui appartiene il sito, anche a conferma dei risultati delle simulazioni preventivamente svolte; il monitoraggio sarà svolto con cadenza annuale entro e non oltre il 30 maggio e, comunque ogni qualvolta si registri un sostanziale cambiamento delle attività, prodotti e servizi, svolti nel sito. Le risultanze saranno trasmesse dall'Azienda, entro 30 giorni dalla esecuzione dei rilievi fonometrici per quanto di rispettiva competenza al Settore Ambiente del Comune di Brindisi ed all'Arpa Dap di Brindisi, per quanto di rispettiva competenza.

4) risorse idriche:

- venga garantita la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;
- che per il pozzo artesiano autorizzato dalla Provincia di Brindisi n. 51427 del 29 giugno 2012 a nome di Barletta Rita ed ubicato sul fg. di mappa 82 particella 129, sia effettuata la regolarizzazione amministrativa dello stesso presso l'ente competente e comunicata al Servizio Minerario della Regione Puglia
- per quanto attiene l'approfondimento della cava sia garantito un franco di sicurezza di almeno 20 metri dalla falda.

5) altre prescrizioni a carattere generale:

- a. la società deve adottare ogni misura opportuna di prevenzione e sicurezza ed ogni accorgimento necessario per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi, nonché evitare apporti di sostanze inquinanti all'ambiente, che si configurino come gettito pericoloso di cose di cui all'art. 674 C.P;
- b. siano adottate le misure e le norme previste dalla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008);
- c. il recupero ambientale finale dell'area, al termine dell'attività estrattiva, dovrà essere previsto e realizzato nel rispetto dell'idea progettuale come riportata nelle premesse che qui si intendono integralmen-

te riportate;

- d. nel corso dell'attività estrattiva, ai fini della sicurezza degli operatori, dovranno essere previsti periodici monitoraggi con la supervisione di tecnico geologo della stabilità dei costoni di scavo;
- e. che la viabilità all'area interessata, comunque assoggettata a fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada, nel caso di eventuali opere edilizie e/o di trasformazione dovranno essere valutate tenendo conto della normativa di riferimento con acquisizione di eventuali pareri di competenza (ANAS e settori LL.PP. e Trasporti di questa Amministrazione);
- f. le alberature di natura sempreverde piantumate lungo la recinzione perimetrale dovranno essere sostituite in caso di disseccamento;
- g. la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività svolta dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, anche per quanto riguarda il trattamento dei reflui civili domestici recapitanti nella fossa Imhoff ivi ubicata;
- h. durante le attività di rifornimento di carburanti ai veicoli e macchine operatrici di cantiere, si raccomanda l'adozione di ogni misura tesa ad evitare lo sversamento degli stessi sul suolo e la loro dispersione;
- i. in caso di realizzazione di aree destinate a viabilità di natura impermeabile dovrà essere preventivamente garantito il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento nel rispetto del R.R. n. 26/2013 e s.m.i.;
- j. in caso di valutazione positiva del progetto presentato da parte della Regione Puglia, il Settore Urbanistica Assetto del Territorio Comunale, competente ad autorizzare le opere edilizie previste, dovrà valutare:
 - l'intervento per la realizzazione dell'area di deposito (con particolare riferimento alle modalità ed ai materiali da utilizzare);
 - se l'intervento per la realizzazione della recinzione sia conforme a quanto previsto dall'art. 127 del Regolamento edilizio Comunale per la specifica zona;
 - eventuali interventi nelle aree ricadenti nell'ambito di tutela "D" esteso del PUTT;
- k. la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al d.lgs. n.152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V dello stesso decreto;
- l. dare atto espressamente e puntualmente alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento, del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti a vario titolo intervenuti nel procedimento.

6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento per intero sul sito web del Comune (anche in relazione agli obblighi relativi alla normativa sulla Trasparenza) e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si dovrà informare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici Tecnici del Comune;

7) DI PROCEDERE a modificare il provvedimento adottando ulteriori condizioni correttive rispetto a quelle di cui sopra qualora, dalle attività di monitoraggio, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati;

8) DI NOTIFICARE copia del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, al proponente FIMAB srl, e di trasmetterla ai seguenti soggetti:

- Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;

- Al Servizio Regionale Foreste - servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it ;
- Al Servizio Regionale Urbanistica - serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
- Alla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente - servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it;
- All'Autorità di Bacino della Puglia - segreteria@pec.adb.puglia.it ;
- All' ARPA Puglia - dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- All'ASL BRINDISI Dipartimento di Prevenzione Servizi Igiene e Sanità Pubblica *SISP dipartimentoprevenzione@asl.brindisi.it*
- Alla Regione Puglia Servizio Ecologia Ufficio attività Estrattive - serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it ;
- Alla Regione Puglia Settore Agricoltura;
- Alla Regione Puglia Settore Urbanistica Uffici Usi civici;
- Al Responsabile per la Valutazione e Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Brindisi;
- Al Settore Urbanistica Assetto del territorio

9) DI COMUNICARE alla ditta FIMAB srl - Proponente, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i. l'obbligo di provvedere a pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a diffusione regionale.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CORRUZIONE**Tabella I: Indici di valutazione della probabilità****Discrezionalità**

<i>Il processo è discrezionale?</i>	
1	Del tutto vincolato
2	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di qualsiasi genere
3	Parzialmente vincolato solo dalla legge
4	Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti/direttive, circolari)
5	Altamente discrezionale
Punteggio:	

Rilevanza esterna

<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>	
2	No, ha come destinatario un ufficio interno
5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
Punteggio:	

Complessità del processo

<i>Si riferisce ad un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>	
1	No, il processo coinvolge una sola P.A.
3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
5	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni
Punteggio:	

Valore economico

<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>	
1	Ha rilevanza esclusivamente interna
3	Attribuisce vantaggi economici modesti a soggetti esterni non di particolare rilievo economico (es. borsa di studio)
5	Attribuisce considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di un appalto)
Punteggio:	

Frazionabilità del processo

<i>Il risultato finale può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</i>	
1	No
5	Si
Punteggio:	

Controlli

<i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i>	
1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
2	Si, è molto efficace
3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4	Si, ma in minima parte
5	No, il rischio rimane indifferente
Punteggio:	

Valore medio indice di probabilità:

Tabella II: Indici di valutazione dell'impatto

Impatto organizzativo

Quale % di Personale è impiegata nel singolo Servizio competente a svolgere il processo (o nei singoli servizi coinvolti se sono più di uno) nella singola p.a.?

1	Fino a circa il 20% del personale
2	Fino a circa il 40% del personale
3	Fino a circa il 60% del personale
4	Fino a circa il 80% del personale
5	Fino a circa il 100% del personale
Punteggio:	

Impatto economico

Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di Dipendenti dell'Ente, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno a favore dell'Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe?

1	No
5	Si
Punteggio:	

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

0	No
1	Non ne abbiamo memoria
2	Si, sulla stampa locale
3	Si, sulla stampa nazionale
4	Si, su stampa locale e nazionale
5	Si, su stampa locale e nazionale e internazionale
Punteggio:	

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Dipendente riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

1	A livello di addetto
2	A livello di collaboratore o funzionario
3	A livello di dirigente di ufficio non generale o di posizione apicale o di posizione organizzativa
4	A livello di dirigente di ufficio generale
5	A livello di capo dipartimento/segretario generale
Punteggio:	

Valore medio indice di impatto:

Valutazione complessiva del rischio:

(Valore arrotondato del prodotto tra il valore medio indice di probabilità e valore medio indice di impatto)

IL DIRIGENTE
(F.to Dott. Ing. Gaetano Padula)